

**STATUTO DELLA FONDAZIONE
"OPERA CAMPANA DEI CADUTI"
CON SEDE IN ROVERETO
Largo Padre Eusebio Jori**

Articolo 1

Auspice il retaggio morale e spirituale di Don Antonio Rossaro, ideatore e realizzatore della Campana dei Caduti di Rovereto denominata "Maria Dolens" ed ispirandosi ai principi fondamentali espressi anche dalla "Magna Carta" dettata dal Fondatore nel 1948, è costituita la Fondazione "Opera Campana dei Caduti", con sede in Rovereto, Largo Padre Eusebio Jori - Colle di Miravalle.

Articolo 2

La Fondazione opera senza fine di lucro, ed ha i seguenti scopi:

1. curare la manutenzione della monumentale Campana "Maria Dolens", fusa col bronzo dei cannoni offerti dagli Stati partecipanti al conflitto 1914/18;
2. onorare con giornalieri rintocchi i Caduti di tutte le guerre;
3. conservare alla memoria delle genti il doloroso ricordo di quanti ebbero a sacrificarsi e a perire nella crudeltà della guerra;
4. promuovere e diffondere con ogni opportuna iniziativa, in Italia in Europa e nel mondo, sulla comunanza dei morti, la fratellanza dei vivi;
5. promuovere attività educative, formative e di ricerca volte allo sviluppo delle giovani generazioni, delle figure professionali e degli operatori attivi all'interno delle organizzazioni di società civile, del mondo dell'associazionismo, della cooperazione, della diplomazia popolare, della non-violenza e della pace;
6. promuovere ogni altra iniziativa, in Italia in Europa e nel mondo per la formazione alle idee di pace, di convivenza tra i popoli, di composizione pacifica dei conflitti e di rispetto dei diritti umani;
7. promuovere contatti con le rappresentanze diplomatiche Europee e di tutto il mondo, al fine di una adesione formale dei vari Paesi al "Patto di Pace", in conformità dei principi ispiratori della Fondazione e manifestato dalla presenza delle bandiere dei Paesi aderenti attorno alla Monumentale Campana, simbolo di pace e fratellanza tra i Popoli.

Articolo 3

Il patrimonio della Fondazione è costituito:

1. dal conferimento da parte dei fondatori costituenti il comitato promotore:
 - a. della monumentale Campana "Maria Dolens",
 - b. del terreno sito in Valscodella: p.ed. 223/1 – pp. ff. 331-334-332/2 cc. Lizzana;
2. da lasciti e donazioni eventuali;
3. da ogni altro provento o contributo.

Articolo 4

Le rendite della Fondazione sono costituite:

1. dai proventi del patrimonio;
2. dai proventi di quelle attività che, per il raggiungimento degli scopi, saranno esercitate, con gestione diretta o a mezzo terzi;
3. da ogni altro eventuale reddito.

Tutti gli utili, le rendite e gli avanzi di gestione saranno impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. È vietata, durante la vita della Fondazione, la distribuzione di utili e avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione non sia imposta per legge o sia effettuata a favore di altre organizzazioni non a scopo di lucro.

La Fondazione potrà svolgere in via occasionale, e quindi non prevalente attività di tipo commerciale che sia funzionale al raggiungimento dei propri scopi.

Articolo 5

L'Opera è retta da un Consiglio di Reggenza composto da dodici Consiglieri i quali eleggeranno nel loro seno il Reggente, il Vice Reggente, il Segretario ed il Tesoriere.

Enti pubblici o privati che avessero ad aderire alla Fondazione con continuativa contribuzione (nelle misure annualmente determinate) potranno designare un proprio rappresentante pro tempore con la qualifica di "Consigliere aggiunto" e con compiti nelle attività gestionali della Fondazione medesima.

Il Consiglio di Reggenza può delegare parte delle sue funzioni ad un Comitato Esecutivo composto da un minimo di tre ad un massimo di cinque membri.

L'attività di controllo è affidata ad un Collegio dei Revisori dei Conti, formato da tre componenti nominati dal Consiglio di Reggenza.

Esso provvede al riscontro della gestione finanziaria; accerta la regolare tenuta delle scritture contabili; redige apposite relazioni sui bilanci preventivi e consuntivi; effettua verifiche di cassa, assiste alle riunioni del Consiglio di Reggenza.

Il Collegio dei Revisori dei Conti dura in carica cinque anni ed i suoi membri possono essere riconfermati.

Articolo 6

Il Reggente ed il Vice Reggente restano in carica per un periodo di cinque anni e possono essere rieletti.

Il Segretario e il Tesoriere restano in carica per un periodo di sette anni e possono essere rieletti per un secondo settennio.

Articolo 7

I Consiglieri della Reggenza restano in carica fino al compimento dell'ottantesimo anno d'età. Al raggiungimento del suddetto limite assumeranno la qualifica di Consigliere Onorario.

Possono cessare per dimissioni volontarie.

I Consiglieri Onorari hanno la facoltà di partecipare alle riunioni del Consiglio di Reggenza, senza diritto di voto.

Articolo 8

I nuovi Consiglieri verranno eletti, man mano che si renderà vacante un posto, dal Consiglio di Reggenza, a maggioranza di voti, effettuando la scelta tra cittadini noti per onorabilità ed equilibrio.

Articolo 9

Gli Uffici di Reggente, Vice Reggente, Consigliere, Segretario, Tesoriere e Revisore dei Conti sono gratuiti.

E' previsto il rimborso delle spese sostenute per ragioni dell'ufficio.

Articolo 10

Il Reggente ha la rappresentanza dell'Opera e ne cura la normale gestione, mentre per le decisioni di rilievo dovrà chiedere il voto del Consiglio di Reggenza.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Reggenza occorre la presenza di almeno la metà dei componenti ed è richiesto il voto favorevole

della maggioranza dei Consiglieri presenti. A parità di voti prevale il voto del Reggente.

Articolo 11

Il Vice Reggente sostituisce il Reggente in caso di assenza o impedimento e svolge le mansioni che di volta in volta gli vengono delegate.

Articolo 12

Il Consiglio di Reggenza ha tutti i poteri necessari per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione.

Il Consiglio di Reggenza si riunisce ogni qualvolta il Reggente lo giudichi opportuno, ovvero ne sia fatta richiesta dalla maggioranza dei suoi membri, ed in ogni caso almeno due volte l'anno:

- entro il mese di aprile per l'approvazione del Bilancio Consuntivo dell'esercizio precedente;
- entro il 31 dicembre per l'approvazione del Bilancio Preventivo riferito all'anno successivo e del programma delle attività ad esso annesso.

Articolo 13

Il Segretario stende i verbali delle sedute del Consiglio di Reggenza e coadiuva il Reggente nell'espletamento dei suoi compiti.

Articolo 14

Il Tesoriere è il responsabile della gestione finanziaria.

Articolo 15

Le rendite della Fondazione devono essere impiegate:

1. nella cura e manutenzione della monumentale Campana;
2. in iniziative di carattere culturale dirette all'affermazione della fratellanza fra i popoli, la composizione pacifica dei conflitti e il rispetto dei diritti umani;
3. in ogni altra attività per il raggiungimento degli scopi statutari.

Articolo 16

La Reggenza delibera con apposito regolamento le norme per i servizi della Fondazione, nonché per la qualifica di "Sostenitore" ed "Aderente".

Articolo 17

L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio è approvato dal Consiglio di Reggenza entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Articolo 18

La Fondazione è costituita senza limitazioni di durata.

Articolo 19

Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto si applicano le vigenti disposizioni di Legge.